

Delibera n° 1174

Estratto del processo verbale della seduta del
5 agosto 2022

oggetto:

LR 5/2021, ART 29, COMMA 3 E COMMA 4. LINEE D'INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DELLE BENEMERENZE REGIONALI AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	assente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 “*Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale*” e, in particolare, l’articolo 29, che prevede la celebrazione della *Giornata della polizia locale* nel giorno della ricorrenza del Santo patrono, San Sebastiano, il 20 gennaio di ogni anno;

Rilevato, altresì, che il sopra menzionato articolo 29, ai commi 3 e 4, dispone che nel corso della Giornata possano essere conferite, con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di polizia locale, benemerienze regionali agli operatori che durante l’anno si siano distinti nell’attività di servizio;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 412 del 2 marzo 2018 recante le attuali linee di indirizzo per la concessione delle benemerienze regionali al personale della polizia locale;

Preso atto che in seguito alle modifiche apportate dalla legge regionale n. 5/2021 risulta necessario adeguare in alcuni punti le linee d’indirizzo contenute nella richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 412/2018;

Preso atto che l’aggiornamento delle linee di indirizzo serve ad introdurre i Servizi di polizia locale, accanto ai Corpi di polizia locale, in quanto la vigente legge regionale 5/2021, all’articolo 14, commi 1 e 3, organizza la polizia locale in Corpi e in Servizi; e ad individuare nella più generica formulazione dell’“*organo politico di vertice*”, il soggetto competente a presentare la proposta per il conferimento delle benemerienze, quando questa riguardi un’attività compiuta dal Comandante;

Su proposta dell’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione,

la Giunta regionale all’unanimità

Delibera

1. di approvare, in sostituzione delle linee di indirizzo approvate con deliberazione n. 412/2018, le seguenti linee d’indirizzo per la concessione delle benemerienze regionali al personale della polizia locale, ai sensi dell’articolo 29, commi 3 e 4, della legge regionale 5/2021, di seguito riportate:

“LINEE D’INDIRIZZO

1. Le benemerienze regionali al personale della polizia locale consistono nell’encomio semplice e nell’encomio solenne e si distinguono per l’importanza dell’attività svolta e degli atti compiuti.

a) encomio semplice è conferito come riconoscimento all’operatore che abbia dimostrato attaccamento al servizio, spirito d’iniziativa, capacità professionale e abbia conseguito eccezionali risultati nei compiti d’istituto;

b) encomio solenne è conferito come riconoscimento all’operatore che abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualità professionali, non comune determinazione operativa ed abbia compiuto atti di merito, di coraggio o di abnegazione tali da determinare un beneficio d’immagine all’istituzione.

2. Le benemerienze regionali sono concesse a quegli operatori che si siano particolarmente distinti nell’attività di servizio con un comportamento eccezionale che risponda ai seguenti criteri:

a) deve corrispondere ad attività che sia connotata da obiettiva complessità o concreto pericolo per l’operatore;

b) deve esulare dall’ordinario svolgimento dei compiti istituzionali (es.: un intervento di soccorso, un atto di polizia giudiziaria o un’indagine istituzionale potranno costituire episodi di particolare rilevanza solo se accompagnati da considerevoli obiettive difficoltà ovvero specifici rischi incontrati durante la loro esecuzione tali da renderli un’attività di raro valore, meritevole di pubblico riconoscimento);

c) deve essere fornita adeguata motivazione dell’eccezionalità, con puntuale descrizione delle circostanze dell’avvenimento;

d) il comportamento deve essere valutato singolarmente per ogni operatore, segnalando con diversa appropriata motivazione più operatori che eventualmente abbiano svolto la medesima attività;

e) va allegato anche l’eventuale rilievo dell’attività di servizio in parola, da parte dei mezzi di comunicazione (quotidiani, radio o tv ecc.).

3. Le benemerienze regionali possono essere conferite per episodi meritevoli, ai seguenti soggetti:

a) singoli operatori di polizia locale;

b) gruppi di operatori di polizia locale che hanno compiuto la medesima attività, la motivazione del conferimento della benemerita potrà essere unica, quando non sia possibile distinguere il valore del comportamento tenuto da ogni singolo operatore;

c) Corpo o Servizio di polizia locale di un ente, quando tutti gli operatori di polizia locale hanno attivamente partecipato all'attività meritevole e non sia possibile distinguere il valore dei comportamenti di ogni singolo operatore.

4. La proposta per il conferimento delle benemerite regionali può essere formulata dal Comandante del Corpo o dal Responsabile del Servizio di polizia locale, quando riguarda attività compiuta dai propri operatori, ovvero dall'organo politico di vertice competente, quando la proposta riguarda un'attività compiuta dal Comandante.

5. Le proposte relative ad attività o comportamenti compiuti nell'intero arco dell'anno precedente, sono inviate al Servizio regionale competente in materia di polizia locale, tramite posta certificata, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, dal Corpo o Servizio di polizia locale di appartenenza dell'operatore che si è distinto nell'attività di servizio, pena l'irricevibilità;

6. L'Assessore regionale competente in materia di polizia locale conferisce con proprio decreto le benemerite regionali. In caso di favorevole accoglimento della proposta, le benemerite regionali sono conferite in occasione della successiva Giornata regionale della Polizia Locale."

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE